

SABATO 16 GENNAIO 2021

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Dichiarazioni d'intento fuori dal modello IVA 2021 - pag. 2
- Modello 730/2021: superbonus protagonista nel quadro E - pag. 4
- Imposta di registro al 9% per gli atti costitutivi di servitù su terreno agricolo - pag. 8
- Web Tax: a quali servizi si applica, modalità di versamento e obblighi contabili - pag. 9

LAVORO E PREVIDENZA

- Sul vaccino per i lavoratori contro il Covid-19 si applichi la legge! - pag. 14
- 770/2021, contenuti e termini: cosa cambia per il sostituto d'imposta - pag. 16
- CU 2021: le novità in tempo di Covid-19 - pag. 18
- Indennità una tantum Covid-19: come gestire il riesame delle domande rigettate - pag. 21
- Gestione pubblica: conguaglio previdenziale entro il 28 febbraio - pag. 21

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Sospensione della perdita d'esercizio 2020: tra questioni aperte e rischi di distorsione in bilancio - pag. 24

FINANZIAMENTI

- Ecobonus: al via dal 18 gennaio le prenotazioni dei concessionari - pag. 27

IMPRESA

- Bar con divieto d'asporto dalle ore 18:00 e nuove limitazioni agli spostamenti. In vigore il nuovo DPCM - pag. 29

IN EVIDENZA

Sul vaccino per i lavoratori contro il Covid-19 si applichi la legge!

di Raffaele Guariniello - Già Magistrato e Presidente della Commissione Amianto del Ministero dell'Ambiente

Devono essere valutati tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa. Dunque, tutti i rischi che possono profilarsi, non necessariamente a causa dell'attività lavorativa, bensì durante l'attività lavorativa. Lo dice l'art. 28 del Testo Unico della sicurezza sul lavoro e lo conferma la direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (recepita in Italia in sede di conversione di due decreti legge) che classifica la SARS-CoV-2 come patogeno per l'uomo del gruppo di rischio 3. Basta questo per giungere alla soluzione del quesito che sta suscitando dibattiti accessi: la vaccinazione dei lavoratori contro il Covid-19 è obbligatoria? Perché, per rispondere con le parole del sommo poeta, "le leggi son, ma chi pon mano ad esse?"

La **vaccinazione dei lavoratori** se del tutto ignorato nelle pagine **contro il Covid-19** è disciplinata pubblicata in argomento (e nell'ordinanza del Tribunale di Messina- dalle leggi oggi vigenti? dinanza del Tribunale di Messina- Nel quadro di un'analisi de iure Sezione Lavoro- n. 23455 del 12 condito (e non influenzata da con- dicembre 2020). Mi riferisco alla cetti aprioristici indebitamente Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 che, nel dichiarato intemativo è al riguardo basilare, pur to di garantire il rigoroso rispetto



Sospensione della perdita d'esercizio 2020: tra questioni aperte e rischi di distorsione in bilancio

di Alberto Quagli - Professore ordinario di Economia aziendale presso l'Università di Genova

Il decreto Liquidità consentiva, in via temporanea ed eccezionale, di sterilizzare la perdita dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, in deroga al principio di conservazione del capitale. Non era, però, chiaro cosa sarebbe successo "dopo", che fine avrebbe fatto quella perdita, se dovesse essere coperta successivamente ed entro quando. La legge di Bilancio 2021 ha risolto questo dubbio: le società hanno 5 anni per riassorbire la perdita del 2020. Ma il rinvio vale solo per la perdita 2020, oppure anche per quelle di esercizi successivi? E in che modo l'agevolazione può influenzare il comportamento delle imprese? Queste potrebbero essere incentivate a far apparire nell'esercizio 2020 "quanta più perdita possibile", perché solo la perdita 2020 può godere della sterilizzazione. Con indubbi vantaggi anche di immagine, nell'attribuire la colpa di inefficienze e andamenti negativi al Covid-19.

La legge di Bilancio 2021 ha ri- 2020, n. 40, con il quale la **perdi-** formulato l'art. 6 del D.L. 8 apr- **ta dell'esercizio** in corso al **31 di-** le 2020, n. 23 (decreto Liquidità), **cembre 2020** risultante in bilancio convertito con legge 5 giugno è stata **"sterilizzata"** ai fini



Fisco

Dichiarazioni fiscali 2021

Dichiarazioni d'intento fuori dal modello IVA 2021

di Marco Peirola - Dottore commercialista in Torino

Con provvedimento del 15 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha approvato la dichiarazione IVA 2021, con le relative istruzioni. La compilazione del modello è stata in parte semplificata: in particolare, è stato eliminato il quadro VI per il riepilogo delle dichiarazioni d'intento ricevute. Modifiche anche per il quadro VO, con il nuovo rigo VO16, che gli operatori che effettuano servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici nei confronti di commentanti non soggetti passivi IVA devono compilare per comunicare l'opzione e la revoca per l'applicazione dell'IVA nello Stato membro di consumo. Un'ulteriore modifica riguarda il rigo VF34, riservato ai soggetti che devono determinare l'ammontare dell'imposta detraibile con il meccanismo del pro rata.

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 15 gennaio 2021, ha approvato i modelli di **dichiarazione IVA** relativi all'anno 2020, con le relative istruzioni.

Preleva il modello IVA base 2021

Preleva le istruzioni per la compilazione del modello IVA base 2021

Preleva il modello IVA 2021

Preleva le istruzioni per la compilazione del modello IVA 2021

Il modello IVA 2021 e il modello IVA Base 2021 dovranno essere presentati, esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2021.

Con specifico riguardo al modello IVA 2021, la **compilazione** è stata in parte **semplificata** al fine di adeguarne la struttura e il contenuto alle intervenute novità normative.

Leggi anche Nel modello IVA 2021 novità per dichiarazioni d'intento e beni anti-Covid

Eliminazione del quadro VI per il riepilogo delle dichiarazioni d'intento ricevute

Una prima novità riguarda l'**eliminazione del quadro VI**, nel quale dovevano essere riepilogati i **dati delle dichiarazioni d'intento ricevute** dai fornitori degli esportatori abituali.

A decorrere dal 1° gennaio 2015 era stato previsto che fosse l'esportatore abituale, anziché il suo fornitore, a comunicare i dati delle dichiarazioni d'intento all'Agenzia delle Entrate, che rilasciava un'apposita ricevuta telematica. Dopodiché, l'esportatore abituale consegnava al proprio fornitore, ovvero in dogana, la dichiarazione d'intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia. A sua volta, il fornitore, oltre a verificare che la dichiarazione d'intento fosse stata comunicata all'Agenzia delle Entrate, alternativamente consultando il proprio "cassetto fiscale" o mediante un'apposita funzione ad accesso libero disponibile sul sito Internet della stessa Agenzia delle Entrate, doveva

riepilogare nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nella dichiarazione d'intento ricevuta e, a tal fine, a partire dal Modello IVA 2016, era stato introdotto il **Quadro VI**, riservato ai soggetti che avevano effettuato operazioni nei confronti degli esportatori abituali in regime di non imponibilità.

Dal 1° gennaio 2020, la procedura prevista per la fatturazione nei confronti degli esportatori abituali è stata modificata **eliminando l'obbligo**, in capo all'esportatore abituale, di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d'intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e, in capo al fornitore, di **riepilogare nella dichiarazione IVA i dati contenuti nella dichiarazione d'intento**. In pratica, l'esportatore abituale deve trasmettere telematicamente la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione, mentre il fornitore è tenuto a riportare in fattura gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento, che vanno invece inseriti nella bolletta doganale in caso di importazione.

Pertanto, a seguito dell'abolizione dell'obbligo di riepilogare i dati delle dichiarazioni d'intento nella dichiarazione annuale, il modello IVA 2021 non contiene più il quadro VI.

Opzione e revoca per l'applicazione dell'IVA nello Stato UE di consumo dei servizi digitali

Ad essere modificato è anche il **quadro VO**, con l'introduzione - in particolare - del **nuovo rigo VO16**, che deve essere compilato dagli operatori che effettuano servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici nei confronti di commentanti non soggetti passivi IVA per comunicare l'**opzione** e la **revoca** per l'applicazione dell'IVA nello Stato membro di consumo.

La modifica tiene in considerazione che, **dal 10 giugno 2020**, sono mutati i criteri territoriali applicabili ai predetti servizi per effetto dell'introduzione di una

soglia annua di 10.000 euro, al di sotto della quale i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici assumono **rilevanza nel Paese di stabilimento del fornitore**, anziché in quello del cliente, “privato consumatore”.

In pratica, l’IVA resta ancora dovuta in Italia se il cliente è ivi stabilito per i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, con la particolarità che, per i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, continua ad essere rilevante anche l’utilizzo nella UE.

In via di eccezione, tuttavia, per i **servizi resi da fornitori di altri Paesi UE a clienti italiani**, l’IVA non è dovuta in Italia, **salvo opzione** del fornitore estero, se l’ammontare complessivo dei servizi in questione, resi nell’anno precedente a “privati consumatori” stabiliti nella UE, non è superiore a 10.000 euro annui; specularmente, per i **servizi resi da fornitori italiani a clienti di altri Paesi UE**, l’IVA è dovuta in Italia, salvo opzione del fornitore nazionale, se l’ammontare complessivo dei servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, resi nell’anno precedente a “privati consumatori” stabiliti in altri Paesi UE, non è superiore a 10.000 euro annui.

L’opzione ha una **durata minima di due anni** ed è valida fino a quando non sia revocata. Dovendo essere comunicata nella dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è esercitata è stato introdotto il rigo VO16.

Calcolo del pro rata di detrazione IVA per i beni anti Covid-19

Un’ulteriore novità riguarda la **modifica del rigo VF34**, riservato ai soggetti che, avendo effettuato nello svolgimento della propria attività sia operazioni imponibili che operazioni esenti, devono determinare l’ammontare dell’imposta detraibile con il meccanismo del pro rata.

Nel **nuovo campo 9 del rigo VF34** occorre indicare l’importo delle **operazioni ad “aliquota zero”**, cioè esenti ma con diritto alla detrazione, effettuate dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020.

Si tratta delle cessioni di **mascherine** e degli altri **dispositivi medici e di protezione individuali**, tassativamente elencati, considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che **dal 1° gennaio 2021** sono soggette a **IVA con aliquota ridotta del 5%**, fatta **eccezione** per le cessioni della strumentazione diagnostica e dei vaccini contro il Covid-19 (comprese le prestazioni ad essi strettamente connesse), che fino al 31 dicembre 2022 manterranno l’esenzione con diritto alla detrazione in applicazione della deroga prevista dalla Legge di Bilancio 2021.

Siccome le operazioni ad “aliquota zero” **non influenzano la determinazione del pro rata**, nel calcolo della percentuale di detrazione è necessario **aggiungerle a quelle imponibili** o ad esse equiparate ai fini dell’esercizio della detrazione.

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, provvedimento 15/01/2021](#)

Fisco

Dichiarazioni fiscali 2021

Modello 730/2021: superbonus protagonista nel quadro E

di Monica Greco - Esperta in fiscalità e bilancio

Spazio al superbonus nel nuovo modello 730/2021: nel quadro E dovranno essere indicate le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per la realizzazione degli interventi per i quali è riconosciuta la detrazione del 110%. Attenzione in fase di compilazione: i dati da indicare dovranno essere differenziati a seconda del periodo di sostenimento delle spese e dei requisiti soddisfatti dagli interventi (detrazione ordinaria per le spese fino al 30 giugno 2020, maggiorata al 110%, per le spese dal 1° luglio al 31 dicembre). Se il contribuente ha optato per la fruizione indiretta del beneficio, scegliendo lo sconto in fattura o la cessione del credito, nel modello 730/2021 non dovrà indicare le spese sostenute nel 2020.

Con provvedimento del 15 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, unitamente alle istruzioni per la compilazione, il **modello dichiarativo 730/2021** che accoglie i redditi dell'anno d'imposta 2020.

Preleva il modello 730/2021

Preleva le istruzioni per la compilazione del modello 730/2021

Fra le principali novità della dichiarazione di quest'anno, sono tante quelle correlate ai provvedimenti adottati in seguito all'emergenza sanitaria: tra queste, un posto speciale è riservato al **superbonus 110%** introdotto dall'art. 119 del decreto Rilancio, ma non mancano le novità legate al **trattamento integrativo** per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, alle detrazioni d'imposta per **erogazioni liberali** (art. 97-bis del D.L. n. 104/2020) nella misura del 2 per mille IRPEF effettuate a favore di un'associazione culturale iscritta nell'elenco della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e ai diversi **bonus** (per le facciate degli edifici, per le vacanze in Italia e per le bici e i servizi di mobilità elettrica).

Leggi anche Modello 730 in bozza: tra superbonus e misure anti-Covid, le novità della dichiarazione 2021

Detrazioni con pagamenti tracciabili

Sempre in tema di novità, si ricorda che nel modello 730/2021 le spese che hanno diritto alla detrazione fiscale nella misura del 19%, sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, saranno **detraibili solo se pagate** con un **sistema tracciabile**. Occorre, dunque, che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero altri sistemi di pagamento tracciabili, ad eccezione delle spese sostenute:

- per acquistare medicinali e dispositivi medici;
- per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

Leggi anche

- Detrazione per oneri: quando il mezzo di pagamento è tracciabile

- Spese mediche, attenzione ai pagamenti
- Spese mediche alla prova della tracciabilità dei pagamenti

Il contribuente dovrà dimostrare la tracciabilità del pagamento mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile" può essere documentato mediante l'**annotazione** in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

Il calendario del 730/2021

Sotto un profilo temporale, le date da tenere d'occhio sono le seguenti:

- a partire dal **30 aprile**, il nuovo modello 730/2021 sarà a disposizione, direttamente sul sito dell'agenzia delle Entrate, per chi volesse accedere alla **versione precompilata**;
 - entro il **30 settembre** si potrà effettuare la presentazione telematica.
- Prima dell'invio all'Agenzia delle Entrate e, comunque, prima del:

- **15 giugno** per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
- **29 giugno** per le dichiarazioni presentare dal 1° al 20 giugno;
- **23 luglio** per le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- **15 settembre** per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- **30 settembre** per le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre,

il contribuente deve ricevere dal sostituto d'imposta copia della dichiarazione elaborata, del prospetto di liquidazione modello 730-3 con evidenza dell'importo che sarà erogato o delle somme trattenute.

La riduzione del cuneo fiscale approda nel quadro C

Nel quadro che accoglie i redditi di lavoro dipendente e assimilati ci sono interessanti novità, in particolare quelle che riguardano la misura introdotta in tema di **riduzione del cuneo fiscale**, vale a dire l'agevolazione che riconosce **dal 1° luglio 2020** un credito ai lavoratori per ridurre la pressione fiscale.

L'agevolazione - concessa sotto forma di **trattamento integrativo**, attuata secondo le indicazioni di cui al D.L. n. 3/2020, dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 - spetta a tutti i lavoratori che hanno un reddito di lavoro dipendente e assimilato fino a 40.000 euro e un'imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, TUIR.

La misura è stata estesa anche al 2021 dalla legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) e "centrata" grazie alle modifiche apportate dal D.L. n. 182/2020).

Leggi anche Cuneo fiscale: come calcolare il trattamento integrativo "rettificato" in busta paga

Nel modello 730/2021 la misura dovrà essere indicata nel **rigo C14** in cui si darà evidenza:

a) del "**trattamento integrativo**", cioè del credito pari a 600 euro riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati il cui reddito complessivo sia non superiore a 28.000 euro;

b) della "**ulteriore detrazione**", riconosciuta ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati di importo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro. L'importo dell'ulteriore detrazione è pari a:

- 600 euro fino a 28.001 euro;

- superato il già menzionato limite, l'importo dell'ulteriore detrazione diminuisce fino a diventare pari a 480 euro per i possessori di reddito complessivo pari a 35.001;

- superato l'importo la soglia di 35.001 euro, l'importo decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 40 mila euro.

Il trattamento integrativo e l'ulteriore detrazione sono riconosciuti direttamente dal datore di lavoro in busta paga a partire dal mese di luglio ovvero, in caso contrario, sarà chi presta l'assistenza fiscale a dover riconoscere il corrispondente ammontare direttamente nel 730/2021.

Ai fini della compilazione del rigo C14 che accoglie il bonus, occorre far riferimento ai dati riportati nella **CU 2021** al punto 391, 392 e 393 e 400.

Il rigo C14 accoglie anche le informazioni relative alle **altre misure a sostegno del lavoro** - quali l'integrazione salariale, i congedi parenti e la cassa integrazione - introdotte per l'emergenza sanitaria nel corso del 2020 dal D.L. n. 18/2020.

Il superbonus protagonista del quadro E

Lo specchio delle novità legate al superbonus introdotto dal decreto Rilancio è proprio il quadro E che accoglie, fra le altre spese, anche quelle sostenute dal 1° luglio 2020 per la realizzazione degli interventi per i quali è riconosciuta la **detrazione del 110%**.

Il modello 730/2021 non ha subito un grande restyling per accogliere queste novità e, pertanto, si dovrà prestare **attenzione durante la compilazione**, differenziando i dati da indicare nel quadro a seconda del periodo in cui le spese sono state sostenute e i requisiti soddisfatti dagli interventi posti in essere visto che questi elementi determinano la misura - maggiorata o meno - della detrazione fiscale che, appunto, sarà:

- **ordinaria** per le spese sostenute fino alla data del 30 giugno 2020;

- **maggiorata**, pari al 110%, per le spese sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Sempre con riferimento al superbonus, ai fini della compilazione occorre prestare attenzione anche nei casi in cui il contribuente abbia optato, in tutto o in parte, per la **fruizione indiretta** del beneficio. Difatti, se in luogo della detrazione fiscale del 110% il contribuente sceglie di ricevere (ai sensi dell'art. 121) uno **sconto in fattura** o vuole **cedere il credito d'imposta** per l'ammontare corrispondente alla detrazione, come precisano le istruzioni, nel 730-2021 **non dovrà indicare le spese sostenute** nel 2020: tali oneri sono stati oggetto di comunicazione on-line al fine di esercitare l'opzione per il diritto alla cessione o allo sconto con riferimento alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici.

Le novità del quadro E

La **sezione III-A** accoglie le spese per gli interventi del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, il bonus facciate e il superbonus.

Sotto un profilo operativo rilevano i **righe da E41 a E43** che accolgono, distinte per ogni anno e per ogni unità immobiliare oggetto di intervento del patrimonio edilizio, le principali informazioni per individuare l'anno in cui sono state sostenute le spese ovvero la data di fine lavori, qualora si tratti di acquisto di unità immobiliari facente parti di fabbricati totalmente ristrutturati.

La sezione accoglie il **bonus facciate**, in tal caso nei citati righe occorre indicare le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 per interventi finalizzati al recupero o al restauro degli edifici e specificare come tipologia d'intervento il **codice 15**; mentre in caso di **bonus verde** riconosciuto per le spese relative alla sistemazione del

verde si dovrà utilizzare come tipologia il **codice 12** ovvero **13** nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni esterne di edifici condominiali.

In materia di **superbonus**, per fruire della detrazione del 110% la sezione subisce un lieve restyling accogliendo una semplice **casella 7** in cui dare evidenza che si tratti di lavori agevolabili al 110%; in tal caso il contribuente dovrà compilare per essi un ulteriore rigo, barrando la casella, dichiarando le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per interventi di natura antisismica o di efficientamento energetico con i requisiti di accesso al superbonus e, dunque, fruire della detrazione

maggiorata.

Per il **sismabonus**, se nella colonna 2- tipologia intervento si indica un codice da 5 a 11 e si tratta di spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 si dovrà barrare anche la **nuova casella**, quella individuata a **colonna 6 - Maggiorazione Sisma**.

La sezione, invece, non accoglie le spese sostenute nel 2020 per le quali il contribuente ha optato per l'utilizzo indiretto della detrazione, cioè mediante sconto o cessione. L'Amministrazione fornisce una specifica tabella di raccordo a tal scopo.

INTERVENTO	NORMA	COMUNICAZIONE ONLINE	730/2021 - RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO	
		CODICE MODELLO	RIGO	CODICE
ANTISISMICI	ART.119 comma 4 e 4bis	13	da E41 a E43	5
		14	da E41 a E43	6 e 8
		15	da E41 a E43	7 e 9
IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI BONUS FACCIATE ALTRI INTEVENTI	ART.119 comma 16-bis e 16-ter	16	da E41 a E43	18 (quota spesa fino a 20 kw)
			da E41 a E43	19 (quota spesa oltre i 20 kw e fino a 200)
	ART.121	17	da E41 a E43	senza compilazione col.2
		18	da E41 a E43	15
	ART.119 comma 5	19	da E41 a E43	16
	ART.119 comma 6	20	da E41 a E43	17
ACQUISTO UNITA' ANTISISMICHE	ART.119 comma 4	26	da E41 a E43	10
		27	da E41 a E43	11

La **sezione III - C** accoglie le altre spese per le quali può spettare la detrazione ordinaria o del 110%, ivi comprese quelle sostenute dal 1° luglio 2020 per l'acquisto e la posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati da energia elettrica eseguite congiuntamente a uno degli interventi "trainanti" per i quali è possibile fruire del superbonus al 110%. Per tali spese si dovrà compilare il **rigo E56**, indicando quale codice di spesa il **codice 3**.

La **sezione IV - Spese per il risparmio energetico e il superbonus** accoglie le spese per gli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti di qualunque categoria catastale; per la compilazione dei righe interessati (**righe E61 e E62**) il contribuente dovrà indicare nella **colonna 1 - tipo di intervento** il codice che identifica i lavori, compilando un ulteriore modello qualora abbia necessità di indicare più di due codici. Le novità in commento sono individuate dalle caselle a:

- **colonna 6 - 110%**, da barrare per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 se nella colonna 1 - tipo di intervento è stato indicato un codice rappresentativo di **interventi trainanti**, vale a dire dai codici da 2 a 7, da 12 a 14 e sempreché tali interventi siano stati effettuati **congiuntamente** a uno degli interventi trainanti, identificati dai codici 30, 31, 32 e 33.

- **colonna 9 - Maggiorazione Sisma**, da barrare se a colonna 1 è stato indicato un codice tra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 30, 31, 32 e 33 e siano presenti le condizioni per fruire dell'aumento del limite di spesa del 50%.

Con riferimento alle spese sostenute nel 2020 la sezione citata non può accogliere le spese sostenute e indicate nella comunicazione on-line per optare alla cessione del credito o allo sconto in fattura spettanti secondo la disciplina del superbonus. L'Agenzia fornisce una tabella di raccordo per agevolare l'identificazione di quanto descritto.

INTERVENTO	NORMA	COMUNICAZIONE ONLINE	730/2021 - RISPARMIO ENERGETICO	
		CODICE MODELLO	RIGO	CODICE
EFFICIENZA ENERGETICA	ART.119 comma1, lett.a)	1	E61 e E62	30 e 31
	ART.119 comma1, lett.b) e c)	2	E61 e E62	32 e 33
EFFICIENZA ENERGETICA	ART.119 comma 2	3	E61 e E62	1
		4	E61 e E62	2
		5	E61 e E62	12
		6	E61 e E62	13
		7	E61 e E62	4
		8	E61 e E62	3
		9	E61 e E62	5
		10	E61 e E62	6
		11	E61 e E62	14
		12	E61 e E62	7
		18	E61 e E62	15
		21	E56	cod.3
INTERENTI SU PARTI COMUNI	ART.121	22	E61 e E62	8
		23	E61 e E62	9
ANTISISMICI E DI RISPARMIO ENERGETICO PARTI COMUNI	ART.121	24	E61 e E62	10
		25	E61 e E62	11

Le altre novità del quadro E

Nel quadro E del modello 730/2021 debutta

- il **bonus vacanza**: al **rigo E83**, indicando il codice 3 e riportando la quota del bonus spettante pari al 20% della spesa sostenuta nei limiti del credito d'imposta riconosciuto al proprio nucleo familiare, sempreché il credito d'imposta vacanze sia stato fruito entro il 31 dicembre 2020. Il bonus vacanza è riconosciuto ai contribuenti con ISEE fino a 40 mila euro quale contributo per i soggiorni turistici in Italia e spetta sotto forma di sconto sul corrispettivo per l'80% e per la restante parte pari al 20% come detrazione d'imposta;
- nel **rigo da E8 a E10**, con codice 72, le erogazioni effettuate a favore del contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Al **rigo E81**, in cui affluisce la detrazione per le **spese di mantenimento dei cani guida** occorre verificare il dato da inserire, visto che dal 2020 la detrazione spetta in misura intera solo per i redditi fino a 120 mila euro.

Le novità nel quadro G - Crediti d'imposta

Nel quadro che accoglie i crediti d'imposta trova spazio anche il nuovo bonus per l'acquisto di **monopattini elettrici**, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità

elettrica in condivisione o sostenibile **servizi di mobilità elettrica**.

Si tratta del credito d'imposta riconosciuto a coloro che hanno sostenuto per tali acquisti spese nel periodo **dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020** contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, rottamano una seconda autovettura

Il credito d'imposta è riconosciuto per importo massimo di 750 euro e deve essere utilizzato entro tre anni a decorrere dall'anno 2020; dovrà essere indicato nel **rigo G15** utilizzando il nuovo codice 5.

Le novità del quadro L - Ulteriori dati

Con riferimento ai redditi prodotti in euro a **Campione d'Italia**, la compilazione del **rigo L1** merita una particolare attenzione visto che dall'anno d'imposta 2020 per le persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, per 10 periodi d'imposta è ridotta del 50% l'imposta dovuta sui redditi prodotti in euro e in franchi svizzeri nel periodo in cui si è iscritti nei citati registri.

Leggi anche [Cambiano le regole fiscali per Campione d'Italia](#)

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, provvedimento 15/01/2021](#)

Fisco

Le nuove indicazioni delle Entrate

Imposta di registro al 9% per gli atti costitutivi di servitù su terreno agricolo

Quanto alla tassazione ai fini dell'imposta di registro, agli atti costitutivi di servitù su terreno agricolo si applica l'aliquota del 9 per cento prevista dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 131 del 1986 in luogo di quella del 15 per cento applicata fino ad adesso dall'Ufficio in sede di controllo. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 4 del 15 gennaio 2021, con cui ha dichiarato che alla luce dell'indirizzo assunto dai giudici di legittimità, devono ritenersi superate le indicazioni precedentemente fornite.

Con la risoluzione n. 4 del 15 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di atti costitutivi di **servitù su terreno agricolo** e aliquota applicabile ai fini dell'imposta di registro, in virtù dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità. Vi sono infatti molte controversie sulla tassazione ai fini **dell'imposizione di registro** degli atti di costituzione di servitù su terreno agricolo a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.

La questione giuridica

In molti casi il contenzioso trae origine dall'impugnazione di **avvisi di liquidazione** con i quali l'Ufficio recupera la maggiore imposta di registro ritenendo applicabile ai predetti atti l'aliquota del 15 per cento, in luogo di quella del 9 per cento, in virtù dell'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Questa norma prevede l'applicazione **dell'imposta di registro proporzionale** nella misura del 9 per cento, in via generale, agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, mentre nei periodi successivi individua aliquote diverse e specifiche in relazione alle caratteristiche oggettive del trasferimento e/o del soggetto a favore del quale lo stesso avviene.

In particolare, si prevede l'applicazione **dell'aliquota del 15 per cento** se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori

agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.

Le sentenze della Cassazione

Sul punto, si è pronunciata la **Corte di Cassazione** con le sentenze nn. 221982, 22199, 22200 e 222013 depositate il 5 settembre 2019, nelle quali, confermando l'unico datato precedente ha affermato che la fattispecie in esame deve essere ricondotta, ai fini **dell'imposizione di registro**, nell'ambito applicativo della previsione di carattere generale di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della Tariffa, Parte prima. Le conclusioni assunte dal giudice di legittimità si fondano sulla peculiare natura del diritto di servitù, come definito dagli articoli 1027 e segg. del codice civile.

La Suprema Corte ha ritenuto che il termine «trasferimento» utilizzato nei periodi successivi al primo nell'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, non possa essere riferito alla **servitù** la quale non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo (dominante).

Quindi i giudici di legittimità, richiamando un precedente del 2003, hanno evidenziato che il concetto di «trasferimento» non può trovare applicazione alla **servitù prediale**, infatti la servitù non è autonomamente alienabile, sicché non può essere trasferita separatamente dalla proprietà del fondo dominante, né può essere ammissibile una concessione separata del godimento della servitù.

Detta soluzione interpretativa è stata confermata nelle successive ordinanze nn. 6671-6677 depositate il 9 marzo 2020 e n. 22118 depositata il 13 ottobre 2020.

Le nuove indicazioni

Alla luce dell'indirizzo assunto dai **giudici di legittimità** nelle plurime pronunce richiamate, devono ritenersi superate, con riferimento alla tassazione ai fini **dell'imposta di registro** degli atti costitutivi di servitù su **terreno agricolo**, le indicazioni contenute nella Risoluzione n. 92 del 22 giugno 2000 e riprese nella Circolare n. 18/E del 29 maggio 2013, con conseguente applicazione agli stessi atti dell'aliquota prevista dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 131 del 1986 in luogo di quella del 15 per cento applicata dall'Ufficio in sede di controllo.

L'Amministrazione finanziaria ha evidenziato inoltre che per gli atti costitutivi del diritto di servitù non sussiste l'obbligo di presentazione della **domanda di voltura** diretta ad aggiornare le intestazioni catastali. E', invece, espressamente prevista la trascrizione

dei contratti che costituiscono o modificano servitù prediali.

Cosa succede con le controversie pendenti

Pertanto l'Agenzia delle Entrate ha invitato le strutture territoriali a **riesaminare le controversie** pendenti concernenti la tassazione degli atti costitutivi di **servitù su terreni agricoli** e, ove la tassazione sia stata operata secondo criteri non conformi a quelli sopra indicati, ad **abbandonare** con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio la **pretesa tributaria**, sempre ovviamente che non siano sostenibili altre questioni.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risoluzione 15/01/2021, n. 4

Fisco

Dal MEF

Brexit: quali sono le conseguenze fiscali e donali

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non è più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione Europea. Lo ha ricordato il Ministero dell'Economia e delle Finanze con un comunicato del 15 gennaio 2021 con cui ha specificato che, pertanto, è stata emanata la DIRETTIVA (UE) 2020/1756 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda l'identificazione dei soggetti passivi nell'Irlanda del Nord. Questa modifica tiene conto della situazione dell'Irlanda del Nord che, a partire dal 1° gennaio 2021, per evitare una frontiera fisica tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord, rimarrà soggetta alla normativa dell'UE sull'IVA per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di beni ivi situati.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato un comunicato stampa in data 15 gennaio 2021 sulla **Brexit** e sull'Accordo **sull'Irlanda del Nord**.

L'accordo tra Regno Unito e Unione europea finalizzato a regolare il futuro delle relazioni economiche tra i due sistemi dopo Brexit è stato raggiunto il **24 dicembre 2020**.

L'accordo, entrato in vigore il primo gennaio 2021, a termine del periodo transitorio, dovrà adesso essere sottoposto alle ratifiche del Parlamento britannico e del Parlamento europeo.

Di conseguenza dal **1° gennaio 2021** il Regno Unito non è più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione Europea.

Al fine di permettere lo svolgimento ordinato delle attività economiche degli operatori europei con il Regno Unito, la Commissione Europea ha predisposto delle linee guida con particolare riguardo alla normativa fiscale e doganale.

Tra l'altro è stata emanata la **DIRETTIVA (UE) 2020/1756 DEL CONSIGLIO** del 20 novembre 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda l'identificazione dei soggetti passivi nell'Irlanda del Nord.

Questa modifica tiene conto della situazione **dell'Irlanda del Nord** che, a partire dal 1° gennaio 2021, per evitare una frontiera fisica tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord, rimarrà soggetta alla normativa dell'UE sull'IVA per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di beni ivi situati.

Inoltre, per garantire il buon funzionamento del **sistema IVA**, la direttiva 2020/1756 prevede che i soggetti passivi che effettuano nell'Irlanda del Nord cessioni di beni (comprese le cosiddette cessioni intracomunitarie) o acquisti intracomunitari di beni (anche da parte di enti non soggetti passivi) siano identificati, in conformità alla normativa IVA, con il codice «XI», diverso da quello del Regno Unito (che inizia con «GB»). Infatti, la direttiva IVA prevede che di norma i prefissi dei numeri di identificazione IVA nell'Unione siano basati sul codice ISO 3166 - alfa 2 - con il quale può essere identificato lo Stato membro da cui è stato attribuito ma per i territori che non hanno un codice specifico nell'ambito di tale sistema è prevista la possibilità di usare codici «X».

Quanto previsto dalla **direttiva 2020/1756**, essendo di natura prettamente tecnica, non necessitano di norme di recepimento ma comportano l'aggiornamento dei modelli recanti i codici identificativi degli Stati membri e dei database operanti con codici identificativi esteri (VIES, OSS-Ioss, VAT e-FCA) per tener conto del prefisso specifico «XI», previsto per l'identificazione dei soggetti passivi dell'Irlanda del Nord che effettuano operazioni relative a beni cui si applica il diritto dell'Unione in materia di IVA.

A cura della Redazione

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Web Tax: a quali servizi si applica, modalità di

versamento e obblighi contabili

Con riferimento alla Web Tax, i soggetti passivi dell'imposta sono tenuti a rilevare mensilmente sia le informazioni sui ricavi imponibili sia gli elementi quantitativi mensili, che devono essere indicati nel "Prospetto analitico delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l'imposta". Lo ha disposto l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 15 gennaio 2021 n. 13185 con cui ha stabilito anche quali servizi digitali siano esclusi dall'ambito oggettivo, quali siano le modalità di versamento dell'imposta e quali siano le modalità di richiesta del rimborso in caso di eccedenze di versamento.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 13185 in data 15 gennaio 2021 riguardante modalità attuative sulla Web Tax.

L'articolo 1, commi da 35 a 50, della Legge di Bilancio 2019, n. 145 del 2018, ha introdotto un'imposta con **aliquota del 3 per cento** sui ricavi derivanti da determinati **servizi digitali** realizzati da soggetti esercenti attività d'impresa.

La norma è entrata in vigore il primo gennaio 2020. La disciplina italiana si ispira alla proposta di Direttiva COM (2018) 148 final, presentata il 21 marzo 2018 nell'ambito di un pacchetto di misure per la tassazione equa dell'economia digitale predisposto dalla Commissione UE in attesa di soluzioni definitive di carattere internazionale (in ambito OCSE).

L'articolo 1, comma 678, Legge di Bilancio 2020, L. n. 160 del 2019, ha modificato parzialmente l'impianto normativo in commento, prevedendo, tra l'altro, l'abrogazione del comma 45 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2018, che demandava ad all'emanazione di un apposito decreto ministeriale l'applicazione della normativa in esame, mentre ha lasciato inalterato il comma 46, che rinvia a uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità applicative delle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali.

Qual è l'ambito applicativo

L'imposta si applica alla fornitura dei **servizi digitali**. Sono **esclusi** dall'ambito oggettivo dell'imposta i servizi riguardanti:

- la **fornitura diretta** di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di **intermediazione digitale**;
- la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il **sito web del fornitore** di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
- la messa a disposizione di **un'interfaccia digitale** il cui scopo esclusivo o principale, in termini di ricavi

realizzati, è quello della fornitura agli **utenti dell'interfaccia**, da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;

- la messa a disposizione di **un'interfaccia digitale** utilizzata per gestire, tra l'altro: i sistemi dei **regolamenti interbancari**; le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo; le sedi di negoziazione all'ingrosso;
 - la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi prima indicati;
 - lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo **scambio dell'energia elettrica**, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.
- Inoltre sono esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta anche le prestazioni di servizi accessori alle operazioni escluse appena indicate.

Determinazione della base imponibile e dell'imposta sui servizi digitali.

Il provvedimento prevede che l'imposta si ottiene applicando **l'aliquota del 3 per cento** ai ricavi imponibili. A tal fine rilevano i corrispettivi percepiti nel corso dell'anno solare da ciascun soggetto passivo dell'imposta.

I ricavi imponibili sono assunti al lordo dei costi sostenuti per la fornitura dei servizi digitali e al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette.

Nella determinazione della base imponibile non devono essere considerati i ricavi derivanti dai servizi digitali resi a soggetti, sia residenti sia non residenti nel territorio dello Stato, che si considerano **controllati**, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante nel medesimo anno solare.

Inoltre non sono considerati i corrispettivi della messa a disposizione di **un'interfaccia digitale** che facilita la vendita di prodotti soggetti ad **accisa**, quando hanno un collegamento diretto e inscindibile con il volume o il valore di tali vendite.

Con il nuovo provvedimento stabilisce anche la determinazione della base imponibile.

I criteri di collegamento con il territorio dello Stato

Un ricavo è imponibile se **l'utente** del servizio digitale è localizzato nel **territorio nello Stato**.

Per i servizi digitali riguardanti la **veicolazione** su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia, l'utente si considera

localizzato nel territorio dello Stato se la **pubblicità** figura sul dispositivo dell'utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio nello Stato, nell'anno solare, per accedere ad una interfaccia digitale.

Per i servizi digitali riguardanti la messa a disposizione di **un'interfaccia digitale multilaterale** che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi, resi attraverso una interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi **direttamente tra gli utenti**, l'utente si considera localizzato nel territorio italiano quando ivi utilizza, nell'anno solare, un dispositivo per accedere all'interfaccia digitale e conclude un'operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo.

Per i servizi riguardanti la messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi, non rientranti tra quelli di cui al periodo precedente, l'utente si considera localizzato nel territorio italiano quando dispone di un **conto** per la totalità o una parte dell'anno solare che gli consente di accedere all'interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo localizzato nel territorio dello Stato.

Per i servizi digitali riguardanti la trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale, l'utente si considera localizzato nel territorio italiano nell'anno solare in cui sono **trasmessi i dati** dallo stesso generati utilizzando un dispositivo localizzato nel territorio dello Stato per accedere a una interfaccia digitale nel medesimo anno solare o in periodi precedenti.

Il **dispositivo** si considera localizzato nel **territorio italiano** sulla base dell'indirizzo di protocollo internet (**IP**) del dispositivo stesso o facendo ricorso a qualsiasi altra informazione disponibile per i soggetti passivi dell'imposta che consenta la geolocalizzazione del predetto dispositivo.

Il versamento dell'imposta

Per quanto concerne l'aspetto relativo agli **obblighi di versamento**, è stabilito che i soggetti passivi dell'imposta sono tenuti al versamento entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili.

L'imposta è versata con le modalità di cui all'articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997, mentre i **codici tributo** per il versamento dell'imposta e le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento verranno

indicati e istituiti con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate.

Il provvedimento quanto agli **adempimenti dichiarativi**, evidenzia che la dichiarazione sia presentata entro il 31 marzo dell'anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili e demandando a un separato Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'approvazione del relativo modello di dichiarazione dell'imposta sui servizi digitali con le relative istruzioni.

In sede di prima applicazione, come stabilito dal DL 14 gennaio 2021, n. 3, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 è versata entro il **16 marzo 2021** e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021.

I soggetti passivi dell'imposta provvedono agli obblighi mediante il proprio **codice fiscale** rilasciato dall'amministrazione finanziaria italiana, mentre i soggetti passivi non residenti che non siano in possesso del codice fiscale devono richiederne l'attribuzione all'Agenzia delle entrate utilizzando i modelli già in uso per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Tuttavia, se i soggetti passivi sono stabiliti in uno Stato non collaborativo e non hanno una stabile organizzazione in Italia, sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale.

Sono, inoltre, dettate le modalità di designazione di una società del gruppo ai fini dell'adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento.

Gli obblighi contabili

I soggetti passivi dell'imposta sono tenuti a rilevare mensilmente le **informazioni sui ricavi imponibili**, così come gli elementi quantitativi mensili utilizzati per calcolare le proporzioni diverse.

Le informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi mensili devono essere indicati nel "Prospetto analitico delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l'imposta".

Prelevail prospetto

Le rilevazioni contabili devono essere integrate da una **relazione** denominata "Nota esplicativa delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l'imposta" da redigere su base annua, entro il termine di presentazione della dichiarazione.

Preleva nota esplicativa

Se le informazioni sui ricavi utilizzati per calcolare le proporzioni sono in una **valuta diversa dall'euro**, nella contabilità deve essere indicato sia l'importo espresso nella valuta estera, sia l'importo convertito in euro. I **prospetti analitici** contenenti le informazioni sui ricavi e gli elementi quantitativi mensili devono essere

redatti entro il termine di versamento dell'imposta.

Ovviamente i soggetti passivi dell'imposta sono tenuti a conservare la documentazione relativa all'applicazione dell'imposta, che documentazione deve essere messa a disposizione, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

Inoltre il provvedimento disciplina la **responsabilità solidale** dei soggetti residenti per l'assolvimento degli **obblighi di versamento** dell'imposta sui servizi digitali da parte di soggetti passivi non residenti, diversi da quelli stabiliti in un Paese non collaborativo e senza una stabile organizzazione nel territorio italiano, facenti parte del medesimo gruppo.

Come chiedere i rimborsi

Infine, in relazione ai **rimborsi**, si prevede che le **eccezioni di versamento** dell'imposta sono richieste tramite la dichiarazione e che in tali casi i rimborsi sono disposti con le modalità di cui al decreto del Ministero delle Finanze 22 novembre 2019.

Laddove non sussista l'obbligo di presentazione della dichiarazione, il rimborso è richiesto tramite **istanza** da presentare, per i soggetti residenti, al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate individuato in base al domicilio fiscale e, per i soggetti non residenti, all'indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia delle entrate, Centro Operativo di Pescara, entro il termine di decadenza.

Per i soggetti passivi dell'imposta non residenti, stabiliti in **Stati non collaborativi** e senza stabile organizzazione in Italia, il provvedimento dispone che questi devono presentare istanza di rimborso attraverso il **rappresentante fiscale**, mentre nel caso di soggetti passivi dell'imposta appartenenti ad un gruppo, che si sono avvalsi della facoltà della designazione, la richiesta può essere presentata attraverso la società designata.

Qualora sia venuta meno la designazione o il soggetto non residente non si avvale più del rappresentante fiscale, il provvedimento dispone che l'**istanza di rimborso** può essere presentata direttamente dal soggetto passivo interessato.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 15/01/2021, n. 13185

Fisco

In G.U.

Riscossione e pignoramenti:

proroga della sospensione al 31 gennaio

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021 (e non più al 31 dicembre 2020), derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del DL n. 78 del 2010. Lo slittamento dei termini è stato previsto con il Decreto Legge n. 3 del 15 gennaio 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021 con cui è stato anche disposto che in sede di prima applicazione la Web Tax dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 è versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021 il Decreto Legge n. 3 del 15 gennaio 2021 con cui è stata disposta una mini-sospensione dell'attività di accertamento e riscossione.

Leggi anche Accertamento e riscossione: arriva il rinvio al 31 gennaio 2021

Il DL recante misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari ha previsto all'art. 1 la modifica dell'art. 157 del Decreto Rilancio, per cui:

- gli **atti di accertamento**, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione sono **notificati** nel periodo compreso tra il **1° febbraio 2021 e il 31 dicembre 2022**;

- Gli atti, le comunicazioni e gli inviti richiamati dall'art. 157 c. 2 del Decreto Rilancio sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il **31 dicembre 2022**, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi;

- i termini di decadenza per la notificazione delle **cartelle di pagamento** non sono più prorogati di un anno, ma sono **prorogati di tredici mesi** relativamente alle dichiarazioni già indicate nell'art. 157 del Decreto Rilancio;

- pertanto con riferimento agli atti indicati notificati entro il **31 gennaio 2022** non sono dovuti, se previsti, gli **interessi** per ritardato pagamento e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

Inoltre è stata prevista la modifica dell'art. 68 del Decreto Cura Italia per cui adesso con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i **termini dei versamenti**, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021 (e non più al 31 dicembre 2020), derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli

agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del DL n. 78 del 2010.

Con riferimento alla sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai **pignoramenti presso terzi** prevista dall'art. 152, D.L. n. 34/2020, il nuovo decreto ha anche previsto che la modifica della norma citata, per cui nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto Rilancio e il **31 gennaio 2021** (anziché 31 dicembre 2020) sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai **pignoramenti presso terzi** effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di **stipendio**, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Il Decreto prevede inoltre che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di **15 gennaio 2021** e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti.

Rinvio Web Tax

Infine, l'articolo 2 del nuovo Decreto Legge prevede lo slittamento di 30 giorni della **Web Tax**. La disciplina prevede che il versamento dell'imposta sia effettuato con cadenza annuale entro il 16 febbraio mentre, entro il 31 marzo, i soggetti obbligati devono presentare una apposita dichiarazione.

Con il nuovo decreto è stato previsto che in sede di **prima applicazione** l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 è versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Decreto Legge 15/01/2021, n. 3 G.U. 15/01/2021, n. 11

Lavoro e Previdenza

L'Editoriale di Raffaele Guariniello

Sul vaccino per i lavoratori contro il Covid-19 si applichi la legge!

di Raffaele Guariniello - Già Magistrato e Presidente della Commissione Amianto del Ministero dell'Ambiente

Devono essere valutati tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa. Dunque, tutti i rischi che possono profilarsi, non necessariamente a causa dell'attività lavorativa, bensì durante l'attività lavorativa. Lo dice l'art. 28 del Testo Unico della sicurezza sul lavoro e lo conferma la direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (recepita in Italia in sede di conversione di due decreti legge) che classifica la SARS-CoV-2 come patogeno per l'uomo del gruppo di rischio 3. Basta questo per giungere alla soluzione del quesito che sta suscitando dibattiti accessi: la vaccinazione dei lavoratori contro il Covid-19 è obbligatoria? Perché, per rispondere con le parole del sommo poeta, "le leggi son, ma chi pon mano ad esse?"

La vaccinazione dei lavoratori contro il Covid-19 è disciplinata dalle leggi oggi vigenti?

Nel quadro di un'analisi de iure condito (e non influenzata da concetti aprioristici indebitamente giustapposti), un primo dato normativo è al riguardo basilare, pur se del tutto ignorato nelle pagine pubblicate in argomento (e nell'ordinanza del Tribunale di Messina-Sezione Lavoro- n. 23455 del 12 dicembre 2020). Mi riferisco alla Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 che, nel dichiarato intento di garantire il rigoroso rispetto e l'applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono le norme dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutela di tutti i lavoratori ovunque nell'Unione contro la pandemia di Covid-19, classifica la **SARS-CoV-2** come **patogeno** per l'uomo del **gruppo di rischio 3** ed estende al Covid-19 le misure di prevenzione previste nella Direttiva 2000/54/CE dedicata alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad **agenti biologici** durante il lavoro e adottate in Italia nel Titolo X del D.Lgs. n. 81/2008. Prime fra tutte la "individuazione e **valutazione dei rischi**" (artt. 3 e seguenti), la sorveglianza sanitaria e, nel suo ambito, le vaccinazioni (art. 14).

Una Direttiva, la n. 739 del 3 giugno 2020, già recepita nel nostro Paese mediante apposite modifiche proprio del TUSL con due D.L. già convertiti in legge (artt. 4, D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 come convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, e 17, D.L. 9 novembre 2020 n. 149 inserito nell'art.13-sexiesdecies del D.L. Ristori 28 ottobre 2020, n. 137 come convertito dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176).

Alleati, dunque, il legislatore europeo e il legislatore italiano, nel collocare il Covid-19 tra i rischi che i **datori di lavoro** sono tenuti a valutare e a prevenire, e nello smentire quanti già a suo tempo sostennero e ancora oggi sostengono che il Covid-19 si concretizza

in una situazione esterna riverberabile sui lavoratori **all'interno dell'ambiente di lavoro** a seguito di dinamiche esterne, non controllabili dal datore di lavoro. Dimenticando che dall'art. 28, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008 si desume che debbono essere valutati "tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa", e, dunque, tutti i rischi che possono profilarsi, non necessariamente a causa dell'attività lavorativa, bensì **durante l'attività lavorativa**. Come emerge dalla giurisprudenza della Suprema Corte e come sapientemente confermò la Commissione per gli Interpelli nell'Interpello n. 11 del 25 ottobre 2016 con riguardo ai rischi legati alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento. Ed è il caso di ricordare che, in linea con la nostra analisi, tutte le istituzioni (INAIL, Ministero della Salute, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro) hanno poi disatteso la tesi sostenuta dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota del 13 marzo 2020 n. 89 che esclude l'obbligo di valutare nel DVR il **rischio associato all'infezione**, salvo che negli "ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario o qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell'azienda".

Basta, a questo punto, lasciarsi condurre per mano dal Titolo X del D.Lgs. n. 81/2008, e, in particolare, dopo aver letto gli artt. 271, comma 4, e 266, comma 1, soffermarsi sull'art. 279, comma 2, dello stesso decreto legislativo, ove si prescrivono la messa a disposizione di vaccini efficaci e l'**allontanamento temporaneo del lavoratore** secondo le procedure di quell'art. 42 che - piaccia o no - impone al datore di lavoro di attuare le misure indicate dal **medico competente**, e, qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica, di adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni

di provenienza.

E come può il medico competente esimersi dall'esprimere un **giudizio di idoneità del lavoratore** in un'ipotesi in cui il datore di lavoro, proprio su conforme parere dello stesso medico competente, abbia doverosamente messo il vaccino a disposizione di quello specifico lavoratore, ma da costui rifiutato? E come può il datore di lavoro trascurare i doveri stabiliti nell'art. 18, comma 1, lettere g) e bb), D.Lgs. n. 81/2008 di **vigilanza sul rispetto degli obblighi del medico competente** e di adibire i lavoratori alla mansione soltanto se muniti del giudizio di idoneità, e più in generale il dovere imposto dall'art. 18, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 81/2008 di tenere conto, nell'affidare i compiti ai lavoratori, "delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza"? E ben si comprende che, ove sia provato che l'inosservanza di tali obblighi sia causa di un'infezione da Covid-19, può sorgere a carico del datore di lavoro come del medico competente l'addebito di omicidio colposo o lesione personale colposa. Perché la colpa può consistere, non solo nell'omessa adozione delle misure prescritte nei protocolli, nelle linee guida, negli accordi, emergenziali di cui parla l'ormai celebre art. 29-bis, del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), ma anche e soprattutto nella negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero nella violazione delle specifiche leggi in materia di sicurezza sul lavoro, a cominciare dal D.Lgs. n. 81/2008.

Pesa il fatto che il **lavoratore allontanato è adibito ad altra mansione**, ove possibile. E da anni la Cassazione avverte che l'obbligo di "**repechage**" non può ritenersi violato quando l'ipotetica possibilità di ricollocazione del lavoratore nella compagine aziendale **non è compatibile** con il concreto assetto organizzativo stabilito dalla parte datoriale. Ma in questo alveo non è da escludere aprioristicamente un'alternativa quale l'adozione di misure tecniche, organizzative, procedurali contro il rischio coronavirus da indicare nel DVR a tutela dei lavoratori, primi fra tutti quei soggetti che abbiano **controindicazioni** al vaccino anti Covid-19.

Né si trascuri che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, ai lavoratori fragili è riconosciuto il diritto allo **smart working**, peraltro secondo le modalità previste non più dall'art. 90, comma 1, secondo periodo, del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), bensì, in forza dell'art. 1, comma 481, della legge di Bilancio 2021 (**L. 30 dicembre 2020, n. 178**), dall'art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

Resta da sottolineare che, nei luoghi di lavoro privati e pubblici contraddistinti dalla presenza di persone non riconducibili nel novero dei lavoratori quali a titolo di eloquente esempio gli ospiti di una casa di riposo, siffatta presenza impone al datore di lavoro di condurre un'adeguata valutazione del rischio conseguente per i propri lavoratori e di individuare le misure di prevenzione e di protezione contro tale rischio, e, tra queste misure, non solo la vaccinazione degli stessi lavoratori, ma altresì la segnalazione dell'esigenza di attivare la vaccinazione delle **persone non riconducibili nell'ambito dei lavoratori**, ma presenti nei luoghi di lavoro e magari da assistere in linea con quell'art. 5, **D.L. 5 gennaio 2021, n. 1** concernente le modalità di manifestazione del consenso al trattamento sanitario del **vaccino anti Covid-19** per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite.

Non diversamente, in tutt'altro contesto, a norma dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro che affidi a un'**impresa appaltatrice** o a un **lavoratore autonomo** l'esecuzione di un lavoro o di un servizio o di una fornitura nel proprio ambito aziendale, è tenuto, non certo a sottoporre i dipendenti dell'impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo a sorveglianza sanitaria e segnatamente a vaccinazione, ma a elaborare il DUVRI contenente le misure contro i rischi da interferenze (ivi inclusa la vaccinazione) e a vigilare sull'effettiva osservanza di tali misure da parte dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo.

Lavoro e Previdenza

Dichiarazioni fiscali 2021

770/2021, contenuti e termini: cosa cambia per il sostituto d'imposta

di Giuseppe Marianetti, di Tiziana Creta - Studio Tributario e Societario, Network Deloitte

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 770 2021 relativo all'anno di imposta 2020 e le relative istruzioni di compilazione. Entro il 2 novembre prossimo, i sostituti di imposta dovranno provvedere alla trasmissione telematica del modello 770 al fine di comunicare all'Amministrazione finanziaria, tra l'altro, le ritenute operate e versate nell'anno 2020, nonché il riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate. Anche se la struttura del 770 rimane pressoché invariata, imprese e professionisti dovranno in ogni caso tener conto di alcune modifiche apportate dalle disposizioni introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Con il provvedimento 15 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il **modello 770 2021** e le relative istruzioni di compilazione.

Il modello 770 2021, se pur sostanzialmente invariato in termini di struttura e contenuti, presenta alcune novità volte, tra l'altro, ad accogliere le **modifiche normative** introdotte nel corso del 2020 a fronte dell'**emergenza pandemica Covid-19**.

Leggi anche CU e 770 2021: modelli aggiornati con le novità Covid-19 e con il bonus IRPEF

Contenuti, termini e modalità di presentazione

Il modello 770, unitamente alla Certificazione Unica, rappresenta la **dichiarazione del sostituto di imposta** attraverso cui devono essere tra l'altro comunicati i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno, i relativi versamenti, le eventuali compensazioni effettuate e il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

I soggetti obbligati alla presentazione del modello 770 2021 dovranno provvedere a tale adempimento **entro il 2 novembre 2021** - poiché il 31 ottobre è giorno festivo - esclusivamente per via telematica.

Preleva il modello 770/2021

Preleva le istruzioni per la compilazione del modello 770/2021

Modifiche ai Quadri ST e SV

Tra le novità del Modello 770 2021, si segnalano le modifiche introdotte ai quadri ST e SV. Tali quadri sono volti alla comunicazione, tra l'altro, dei dati attinenti alle **ritenute operate** ed ai **versamenti effettuati a titolo di IRPEF** e delle relative **addizionali regionali e comunali**.

A partire dal Modello 770 2021, tra i versamenti da indicare nei citati quadri dovranno essere inclusi anche quelli dei crediti di cui al D.L. n. 3/2020 ed al D.L. n. 18/2020 recuperati dal sostituto di imposta in sede di effettuazione delle **operazioni di conguaglio**.

Premio pari ad euro 100 per i lavoratori dipendenti

Infatti, l'art. 63 del D.L. n. 18/2020 ha introdotto un premio pari ad euro 100 per i lavoratori dipendenti che durante l'emergenza sanitaria **non hanno potuto fruire** della possibilità di prestare la propria opera in modalità di **lavoro agile** (c.d. smart working) e di conseguenza si sono dovuti recare presso la sede lavorativa. Il premio in parola spetta in particolare ai dipendenti titolari, nel periodo d'imposta 2019, di **reddito di lavoro dipendente** non superiori ad euro 40.000. Tale premio, erogato direttamente dal datore di lavoro entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, è corrisposto in relazione alle prestazioni lavorative rese nel mese di marzo 2020 e deve essere rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.

Leggi anche Premio 100 euro in busta paga da aprile. Come si calcola?

Trattamento integrativo

Parallelamente, il D.L. n. 3/2020, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, ha previsto a partire **dal 1° luglio 2020** l'abrogazione della disciplina del cosiddetto bonus IRPEF e l'introduzione di nuove misure fiscali volte a ridurre la tassazione sul lavoro. Tra le nuove misure è previsto il riconoscimento di un **"trattamento integrativo"**, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è pari a **600 euro per il 2020 e 1.200 euro per il 2021** e spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a 28.000 euro.

In relazione ad entrambe le erogazioni premiali, l'eventuale ammontare recuperato dal sostituto di imposta in sede di conguaglio in quanto non spettante dovrà

essere riversato all'Amministrazione Finanziaria ed esposto tra i versamenti del quadro ST.

Leggi anche Taglio del cuneo fiscale: conguaglio di fine anno in busta paga tra luci e ombre

In relazione ad entrambe le erogazioni premiali, **premio di 100 euro e trattamento integrativo**, l'eventuale ammontare recuperato dal sostituto di imposta in sede di **conguaglio** in quanto non spettante dovrà essere riversato all'Amministrazione Finanziaria ed esposto tra i versamenti del quadro ST.

Campo note delle sezioni ST e SV

Ulteriore novità nella compilazione del Modello 770 2021 riguarda il campo note delle sezioni ST e SV. Sono stati infatti introdotti opportuni codici volti a segnalare eventuali versamenti di ritenute inizialmente non operate e/o non versate in ragione delle **sospensioni introdotte nel corso del 2020** dal legislatore nell'ambito degli interventi di sostegno economico alle imprese ed ai lavoratori al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nuovo Quadro SX

Il quadro SX accoglie i **dati riepilogativi del credito** derivante dal Modello 770 relativo all'anno precedente e quelli sorti nel corso del periodo di imposto dichiarato, tenuto conto anche degli eventuali ulteriori crediti risultanti dal quadro DI.

Il quadro SX del modello 770 2021 non presenta particolari variazioni rispetto a quello dell'anno precedente. Anche in relazione a tale quadro sono state tuttavia aggiunte **apposite caselle** volte a dare puntuale esposizione delle novità legislative introdotte nell'anno 2020.

Nel dettaglio, è stato disposto l'obbligo di indicare nel

quadro SX l'eventuale credito riconosciuto al sostituto di imposta e seguito di ripetizione di **indebito su prestazioni previdenziali** e retribuzioni assoggettate a titolo di acconto. Infatti, il decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha previsto che la restituzione al sostituto di imposta di somme indebite debba avvenire al netto delle ritenute operate e versate. A fronte di tale restituzione netta, al sostituto spetta un **credito di imposta** nella misura del 30% delle somme ricevute che dovrà essere puntualmente esposto nel quadro SX.

Nel Modello 770 2021 dovrà inoltre essere data specifica evidenza al credito spettante al sostituto di imposta a fronte della corresponsione del premio di cui al D.L. n. 18/2020 destinato ai lavoratori dipendenti che non hanno usufruito del lavoro agile nel periodo prescritto, nonché del trattamento integrativo di cui al D.L. n. 3/2020 introdotto in sostituzione del c.d. bonus IRPEF.

Considerazioni finali

Come ogni anno il modello 770 è oggetto di **variazioni modeste e parcellizzate**, volte soltanto a recepire le novità normative introdotte. Sembra invece ormai accantonato il percorso di semplificazione iniziato dal legislatore ormai più di 5 anni fa che dovrebbe portare allo **snellimento degli adempimenti dichiarativi** a carico del sostituto di imposta e degli operatori del settore. Compatibilmente con la risoluzione dell'emergenza sanitaria, si auspica la ripresa e la finalizzazione di tale processo in tempi brevi al fine di individuare una unica dichiarazione del sostituto d'imposta.

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, provvedimento 15/01/2021](#)

Lavoro e Previdenza

Dichiarazioni fiscali 2021

CU 2021: le novità in tempo di Covid-19

di Deborah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione definitiva del modello di Certificazione Unica 2021, corredato dalle relative istruzioni. Nel modello trovano spazio i nuovi campi introdotti per consentire l'esposizione del trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente, il premio per i lavoratori dipendenti che hanno prestato la propria attività durante il lockdown di marzo 2020 e la clausola di salvaguardia introdotta dalla normativa emergenziale Covid-19 per garantire la fruizione del bonus IRPEF ai lavoratori posti in CIG con pagamento diretto da parte dell'INPS.

Sono stati pubblicati, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2021, i **modelli definitivi** da utilizzare quest'anno per presentare la **Certificazione Unica** da parte dei datori di lavoro **sostituti d'imposta**.

Preleva il modello CU sintetico 2021

Preleva il modello CU ordinario 2021

Preleva le istruzioni per la compilazione del modello CU 2021

Il **modello CU 2021** consente l'esposizione del **trattamento integrativo del reddito** nonché le **deroghe e sospensioni** introdotte dalle **misure anti-Covid**, insieme all'ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e assimilati. Trova posto anche la **clausola di salvaguardia** per l'attribuzione da parte del sostituto del bonus IRPEF e del trattamento integrativo in presenza di ammortizzatori sociali e l'attribuzione del premio ai lavoratori dipendenti che hanno prestato l'attività nel mese di marzo 2020.

Leggi anche CU e 770 2021: modelli aggiornati con le novità Covid-19 e con il bonus IRPEF

Termini di invio

La Certificazione Unica 2021 relativa al **reddito di lavoro subordinato** erogato ai dipendenti deve essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia delle Entrate, **entro il 16 marzo 2021**.

Il termine è invece prorogato al **2 novembre** per le certificazioni contenenti esclusivamente **redditi esenti o non dichiarabili** mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

Trattamento integrativo del reddito e bonus IRPEF

Il D.L. 5 febbraio 2020 n. 3 ha previsto all'articolo 1 il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo. Tale trattamento è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le **prestazioni rese dal 1° luglio 2020**.

Al **punto 13 e 14** viene richiesto di indicare i **giorni per cui spettano le detrazioni da lavoro dipendente**, per il 2020 opportunamente ripartiti tra quelli cadenti

nel primo e nel secondo semestre del periodo d'imposta. La somma dei valori contenuti nelle due caselle resta ordinariamente esposta al punto 6.

A) Sezione Bonus IRPEF

Al **punto 391** è necessario indicare:

- il **codice 1** se il sostituto d'imposta ha riconosciuto al dipendente il bonus IRPEF e lo ha erogato tutto o in parte;

- il **codice 2** se il sostituto d'imposta non ha riconosciuto al dipendente il bonus IRPEF o comunque non lo ha erogato neanche in parte.

Nel **punto 392** va indicato l'importo del bonus IRPEF che il sostituto d'imposta ha erogato al lavoratore dipendente.

Nel **punto 393** va indicato l'importo del bonus Irpef, riconosciuto ma non ha erogato al dipendente.

Nel caso di **precedenti rapporti di lavoro**, al fine della compilazione della presente sezione, il sostituto d'imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati relativi al bonus IRPEF erogato da precedenti sostituti, riportando tali dati in dettaglio nei **punti da 395 a 398**.

Nel caso in cui in sede di conguaglio si debba procedere al **recupero del bonus IRPEF** precedentemente riconosciuto indicare nel **punto 394** l'ammontare di detto bonus recuperato. In questo caso l'importo da riportare al punto 392 deve intendersi al netto dell'importo recuperato.

B) Trattamento integrativo

Il trattamento integrativo, introdotto a decorrere dal mese di luglio 2020 e non concorre alla formazione del reddito.

Per la compilazione del **punto 400** è necessario indicare:

- il **codice 1** se il sostituto d'imposta ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte;

- il **codice 2** se il sostituto d'imposta non ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte.

Nel **punto 401** va indicato l'importo del trattamento integrativo che il sostituto d'imposta ha erogato al lavoratore dipendente.

Nel **punto 402** va indicato l'importo del trattamento integrativo che il sostituto d'imposta ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente.

Nel caso di **precedenti rapporti di lavoro**, al fine della compilazione della presente sezione, il sostituto d'imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati relativi al trattamento integrativo erogato da precedenti sostituti. In tal caso nei **punti da 405 a 406** devono essere indicati tali dati di dettaglio, riportando nel punto 410 il codice fiscale del precedente sostituto d'imposta. Si precisa che i **punti 408 e 409** devono essere compilati nella sola ipotesi di **operazione straordinaria con passaggio di dipendenti** senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente sostituto, nel caso in cui quest'ultimo abbia recuperato il trattamento integrativo. L'importo indicato nei punti 408 e 409 devono essere riportati rispettivamente anche nei precedenti punti 403 e 404. Nel caso in cui si debba procedere al **recupero del trattamento integrativo** erogato ma non spettante, il sostituto d'imposta deve indicare:

- nel **punto 403** l'ammontare di detto trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio;
- nel **punto 404**, nel caso in cui il recupero avvenga in forma rateizzata, l'ammontare da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio.

Il **punto 469** deve essere compilato per l'indicazione delle **ritenute** che in sede di **operazione di conguaglio** non sono state prelevate, ma che saranno prelevate nei periodi di paga successivi. In particolare, deve essere indicato:

- l'**importo dell'IRPEF** che il sostituto ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio (28 febbraio) a causa di incapacienza delle retribuzioni a subire il prelievo;
- l'importo da indicare non deve tener conto degli **interessi sulle somme ancora dovute**, tuttavia, nelle annotazioni (cod. AW) della certificazione deve essere specificato, che relativamente a tali somme, sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile;
- l'importo dell'IRPEF determinata in sede di **conguaglio per le pensioni** di cui all'articolo 38, comma 7 del DL n. 78/2010, prelevato, in un numero massimo di 11 rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;
- l'importo dell'IRPEF determinata in sede di

conguaglio in caso di **recupero dell'ulteriore detrazione** non più spettante prelevato a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio; tale recupero è effettuato in **8 rate di pari ammontare** a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora il recupero da effettuare sia di importo superiore a 60 euro.

Leggi anche Taglio del cuneo fiscale: conguaglio di fine anno in busta paga tra luci e ombre

Clausola di salvaguardia

Il decreto Rilancio (art. 128, D.L. 34/2020) ha stabilito che, nel caso in cui il **credito derivante dal bonus IRPEF** o dal **trattamento integrativo del reddito** non risultasse spettante per incapacienza conseguente all'intervento di ammortizzatori sociali con causale "Covid-19", resta comunque consentita l'erogazione di tali importi. Il sostituto d'imposta, pertanto, se spettanti, riconosce il bonus IRPEF e il trattamento integrativo per il periodo nel quale il lavoratore ha fruito degli **ammortizzatori sociali speciali** concessi dal decreto Cura Italia assumendo, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19. In particolare, il sostituto dovrà:

- barrare il **punto 478**, nel caso in cui siano state erogate somme come sostegno al reddito;
- compilare il **punto 479**, indicando il reddito da lavoro dipendente effettivamente erogato;
- compilare il **punto 480**, indicando il reddito contrattuale che sarebbe stato erogato in assenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

"Premio Covid" marzo 2020

Il decreto Cura Italia (art. 63, D.L. 18/2020) ha previsto la corresponsione di un premio pari ad euro 100, limitatamente al mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito. Beneficiari sono stati i **titolari di reddito da lavoro dipendente** in possesso, nel 2019, di un **reddito complessivo** da lavoro dipendente di importo **fino a 40.000 euro** che hanno proseguito lo svolgimento dell'attività di lavoro subordinato nella propria sede di lavoro nel predetto mese di marzo.

L'importo relativo al premio erogato deve essere riportato nel **punto 476** del modello CU 2021.

Leggi anche Premio 100 euro in busta paga da aprile. Come si calcola?

Erogazioni in natura

Il decreto Agosto" (art. 112, D.L. 104/2020) ha stabilito, limitatamente al periodo d'imposta 2020, il **raddoppio** dell'importo entro cui il valore dei **beni**

ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti non concorre alla formazione del reddito, che è passata da euro 258,23 ad euro 516,46. Le

somme eventualmente erogate a tale titolo sono indicate nel **punto 474**, che resta invariato.

Novità 2020 in Cu 2021

Misura	Punti CU 2021	Riferimento normativo
Erogazioni in natura	Punto 474	art. 112, D.L. 104/2020
“Premio Covid” marzo 2020	Punto 476	art. 63, D.L. 18/2020
Clausola salvaguardia Bonus IRPEF	Punto 478-480	art. 128, D.L. 34/2020
Trattamento integrativo IRPEF	Punto 400-404; 408-409; 469	D.L. 5 febbraio 2020 n. 3
Bonus IRPEF	Punto 391-394	D.L. n. 66 del 24 aprile 2014

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, provvedimento 15/01/2021](#)

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Indennità una tantum Covid-19: come gestire il riesame delle domande rigettate

L'INPS, con il messaggio n. 143 del 2021, l'INPS interviene a gestire la procedura di gestione delle istruttorie di riesame delle indennità COVID-19 spettanti ai lavoratori autonomi stagionali, intermittenti, occasionali e dello spettacolo. L'Istituto specifica i termini per la trasmissione della documentazione aggiuntiva richiesta.

Con il messaggio n. 143 del 15 gennaio 2021, l'INPS fornisce le istruzioni per la gestione delle istruttorie di riesame per la concessione di **un'indennità onnicomprensiva Covid-19**, pari a 1.000 euro, in favore delle seguenti categorie:

- lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Gestione domande di riesame

L'INPS specifica in dettaglio le motivazioni di reiezione dell'indennità prevista in favore delle categorie di lavoratori, riportate in premessa, e la documentazione richiesta al cittadino qualora intenda chiedere il riesame dell'esito di reiezione. Il termine per proporre riesame è pari a 20 giorni ma non è perentorio.

L'utente può inviare la documentazione attraverso il link "Esiti" nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda "Indennità 600/1000 euro" grazie ad un'apposita funzionalità, che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.

Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamibonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale dell'INPS.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 15/01/2021, n. 143

Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

Gestione pubblica: conguaglio previdenziale entro il 28 febbraio

Nella circolare n. 6 del 2021, l'INPS ricorda che, entro il prossimo mese di febbraio le aziende e le amministrazioni iscritte alla gestione dipendenti pubblici devono concludere le operazioni di conguaglio previdenziale di fine anno 2020. L'Istituto riepiloga i dati utili e le modalità operative, evidenziando che il termine del versamento della contribuzione conseguente alle operazioni di conguaglio, senza aggravio di oneri accessori, scade il 16 marzo 2021. Le operazioni riguardano tutti i redditi riferiti ai periodi compresi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020. Previste specifiche sanzioni nelle ipotesi omissione ed evasione contributiva.

L'INPS ha pubblicato la circolare n. 6 del 15 gennaio 2021, in cui spiega come effettuare le operazioni di conguaglio 2020 per le Amministrazioni, Enti e Aziende il cui personale sia iscritto alla **Gestione pubblica**.

Le operazioni riguardano tutti i redditi riferiti ai periodi compresi tra il 1/1/2020 e il 31/12/2020.

Devono essere considerati i redditi denunciati nei quadri E0, riferiti al 2020 nonché i redditi denunciati nei quadri V1, causale 1, causale 2, causale 5, nonché nei quadri V1, causale 7.

Le **operazioni di conguaglio** devono essere effettuate entro il mese di febbraio 2021. Il termine del versamento della contribuzione conseguente alle operazioni di conguaglio, senza aggravio di oneri accessori, scade il 16 marzo 2021.

Massimale di contribuzione

Il massimale contributivo per i soggetti iscritti alla Gestione pubblica è fissato a euro 103.055,00 per l'anno 2020, e viene rivalutato ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT.

Si rammenta, inoltre, quanto segue:

- il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno solare risulti retribuito solo in parte;
- nell'ipotesi di rapporti di lavoro subordinato

successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei diversi rapporti si cumulano ai fini dell'applicazione del massimale. Il dipendente è, quindi, tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la Certificazione Unica (CU) rilasciata dal precedente datore di lavoro o a presentare una dichiarazione sostitutiva per la corretta applicazione del massimale;

- nell'ipotesi di rapporti di lavoro subordinato simultanei, ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, fino al raggiungimento del massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici e ai fini della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali sarà calcolata in modo proporzionale;

- le somme erogate per i rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa** o similari, che comportano l'iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non si cumulano ai fini dell'applicazione del massimale con le retribuzioni derivanti dai rapporti di lavoro subordinato.

Per l'anno 2020 la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l'aliquota dell'1% è pari a euro 47.379,00, corrispondente a euro 3.948,00 mensili, per dodici mensilità.

Redditi da computare

Per quanto attiene alle concrete modalità di applicazione e versamento, l'INPS ricorda che il contributo deve avere cadenza mensile, salvo conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, da effettuarsi in occasione delle operazioni di conguaglio annuale fiscale e previdenziale tenendo conto dei seguenti redditi:

- redditi di lavoro dipendente o riconducibili ad esso comunicati da altri soggetti, erogati al lavoratore nell'anno di riferimento delle operazioni di conguaglio contributivo;
- redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori indicati nelle CU rilasciate dai precedenti datori di lavoro o sulla base della dichiarazione sostitutiva del lavoratore, tenendo conto di quanto già trattenuto a titolo di contributo aggiuntivo dagli altri datori di lavoro.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 15/01/2021, n. 6

Lavoro e Previdenza

Ministero del Lavoro

Detassazione premi produttività: dati aggiornati al 14 gennaio 2021

Publicato sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro il report sull'andamento dei premi di produttività depositati al 14 gennaio 2021. I contratti riguardanti premi di produttività che risultano depositati riguardano principalmente aziende che operano nel settore dei servizi e hanno sede nelle regioni dell'Italia settentrionale. Si tratta soprattutto di contratti sottoscritti a seguito di accordi aziendali.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso disponibile online il report sull'andamento dei premi di produttività, ricavato dalla procedura per il deposito telematico dei **contratti aziendali e territoriali** che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attivato a seguito del decreto Interministeriale 25 marzo 2016.

Il report contiene l'analisi dei dati riguardanti il trend della misura e della sua diffusione territoriale e il monitoraggio dei soli contratti "attivi".

Le dichiarazioni di conformità compilate sono quasi cinquanta mila, oltre la metà delle quali provengono dal settore dei servizi, seguito dal settore industria e da quello agricolo con soltanto l'1%.

Delle 7.840 **dichiarazioni di conformità** ancora attive, 5.787 sono riferite a contratti aziendali e 2.053 a contratti territoriali, con la seguente ripartizione per settore:

- 58% si riferiscono al comparto Servizi;
- 41% all'Industria
- 1% all'Agricoltura.

Per quanto riguarda le misure poste a base dell'incentivo:

- 6.137 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività;
- 4.725 di redditività;
- 3.639 di qualità;
- 945 prevedono un piano di partecipazione;
- 4.515 prevedono misure di welfare aziendale.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, report premi di produttività 15/01/2021

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Invalità ciechi:

nuova funzionalità del procedimento di revisione

Nel messaggio n. 138 del 2021, l'INPS ufficializza il rilascio di una nuova funzionalità centralizzata per la sospensione e la revoca automatizzate in caso di carenza del requisito sanitario, nell'ambito del procedimento di revisione sanitaria ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114.

L'INPS ha pubblicato il messaggio n. 138 del 15 gennaio 2021, in cui rende noto il rilascio di una nuova funzionalità centralizzata per la **sospensione a seguito di revoca** per giudizio medico legale ("fascia 90") e la successiva revoca definitiva della prestazione nei casi in cui sia intervenuto un giudizio medico legale di revisione che abbia riconosciuto una percentuale di invalidità inferiore al 74%, ovvero la condizione di "non cieco" o "non sordo".

Visita di revisione

Tramite appositi procedimenti di verifica dello stato invalidante, l'Istituto procede alla convocazione a visita di revisione secondo le scadenze indicate nei precedenti verbali ovvero nell'eventuale relazione peritale omologata dal giudice se il **riconoscimento del requisito sanitario** deriva da un procedimento giudiziario di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.

Nel caso in cui, in sede di revisione, la commissione medica accerti la carenza del requisito sanitario, l'Istituto è tenuto a revocare l'eventuale prestazione economica e la procedura dispone la trasmissione del verbale sanitario al cittadino interessato, unitamente al provvedimento amministrativo con il quale viene comunicata l'immediata sospensione di tutti i benefici assistenziali, economici e non economici.

Provvedimento di sospensione

Decorsi trenta giorni dal **provvedimento di sospensione**, l'applicativo procede centralmente alla sostituzione della prestazione già erogata, revocata per giudizio medico legale con conseguente sospensione dei pagamenti, e, contestualmente, viene inviato al cittadino il provvedimento di revoca della prestazione che determina la definitiva estinzione del diritto.

Revoca della prestazione

Con il provvedimento di revoca la prestazione è eliminata. Il cittadino le cui condizioni sanitarie siano sensibilmente peggiorate rispetto all'ultimo accertamento potrà attivare un nuovo iter sanitario finalizzato a ottenere l'accertamento dello stato invalidante.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 15/01/2021, n. 138

Bilancio

L'Editoriale di Alberto Quagli

Sospensione della perdita d'esercizio 2020: tra questioni aperte e rischi di distorsione in bilancio

di Alberto Quagli - Professore ordinario di Economia aziendale presso l'Università di Genova

Il decreto Liquidità consentiva, in via temporanea ed eccezionale, di sterilizzare la perdita dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, in deroga al principio di conservazione del capitale. Non era, però, chiaro cosa sarebbe successo "dopo", che fine avrebbe fatto quella perdita, se dovesse essere coperta successivamente ed entro quando. La legge di Bilancio 2021 ha risolto questo dubbio: le società hanno 5 anni per riassorbire la perdita del 2020. Ma il rinvio vale solo per la perdita 2020, oppure anche per quelle di esercizi successivi? E in che modo l'agevolazione può influenzare il comportamento delle imprese? Queste potrebbero essere incentivate a far apparire nell'esercizio 2020 "quanta più perdita possibile", perché solo la perdita 2020 può godere della sterilizzazione. Con indubbi vantaggi anche di immagine, nell'attribuire la colpa di inefficienze e andamenti negativi al Covid-19.

La legge di Bilancio 2021 ha riformulato l'art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (decreto Liquidità), convertito con legge 5 giugno 2020, n. 40, con il quale la **perdita dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020** risultante in bilancio è stata "**sterilizzata**" ai fini della **protezione del capitale sociale**. Infatti, l'articolo citato stabiliva per tale perdita la non applicazione degli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-*bis*, commi 4, 5 e 6, e 2482-*ter* del Codice civile, relativi alla riduzione obbligatoria del capitale per perdite superiori a un terzo del capitale, e dell'art. 2484, comma 1, n. 4), e 2545-*duodecies* c.c., relativo all'obbligo di **scioglimento della società** per riduzione o perdita del capitale sociale.

La norma emergenziale di aprile consentiva quindi, **in via temporanea ed eccezionale**, di **derogare** al principio fondamentale di conservazione del capitale a tutto vantaggio della salvaguardia del sistema economico nazionale trovatosi di fronte alla pandemia Covid-19. Tuttavia, non era chiaro cosa sarebbe successo "dopo", ossia che fine avrebbe fatto quella perdita, se dovesse essere coperta successivamente ed entro quando.

La **legge di Bilancio 2021** risolve molto opportunamente questo dubbio, in tempo ampiamente utile per la redazione del bilancio dell'esercizio 2020 stabilendo al nuovo comma 2 del citato art. 6 che:

"il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-*bis*, quarto comma, del Codice civile, è **posticipato al quinto esercizio successivo**; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate."

Quindi le società hanno **cinque anni di tempo per riassorbire la perdita del 2020**, tramite gli utili degli esercizi successivi o, nella peggiore delle ipotesi, tramite futuri aumenti di capitale.

Inoltre il novellato art. 6 del decreto Liquidità stabilisce (comma 3) che "nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-*ter* del Codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-*ter* del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-*duodecies* del codice civile."

In sostanza, se l'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 chiude con una perdita superiore al terzo del capitale, gli amministratori hanno comunque l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea e presentare l'informativa sull'andamento della società ma l'assemblea, invece di deliberare il reintegro o la riduzione, può decidere di rinviare la decisione all'assemblea che approva il bilancio degli esercizi successivi fino al massimo del quinto successivo, cioè del bilancio in corso al 31 dicembre 2025.

Tecnicamente si rende necessario **contabilizzare la perdita del 2020** nella voce del passivo patrimoniale "VIII - Utile (perdite) portato a nuovo", separatamente da altre perdite portate a nuovo che non sono ammesse a tale agevolazione. In tal senso l'informativa in nota integrativa richiesta dal comma 4 prevede espressamente una distinta indicazione.

Quanto all'informativa da fornire in bilancio, infine, vi è il nuovo comma 4 dell'art. 6 che dispone che "le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché

delle movimentazioni intervenute nell'esercizio".

Questa disposizione **non brilla per chiarezza**, perché lascia il dubbio se tale informativa integrativa debba riguardare solo la perdita dell'esercizio 2020, come sembrerebbe dal riferimento ai "commi da 1 a 3", o, più in generale, debba riguardare i movimenti della voce "perdite sospese" iscritte con segno negativo nel patrimonio netto anche se derivanti da esercizi diversi dal 2020, perché il testo del comma parla di "perdite" e non di "perdita" e di "loro origine", intendendosi con "origine" l'esercizio di formazione. Circa le "movimentazioni" intervenute nell'esercizio", se detto comma 4 fosse riferito solo alla perdita del 2020, non potendo riconoscersi degli aumenti di una perdita di esercizio che deriva da un bilancio già approvato in assemblea, le uniche successive movimentazioni possibili sono solo quelle che la fanno ridurre, come ad esempio l'utile dell'esercizio 2021 che l'assemblea potrebbe destinare a coprire, almeno parzialmente, la perdita del 2020.

A questo punto si aprono un paio di **questioni**.

In primis, tale rinvio vale solo per la perdita dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 oppure può essere usato anche per la perdita di un esercizio successivo (o, al limite, anche precedente) al 2020?

Anche in questo caso si deve ritenere che la *ratio* della norma sia quella di compiere un'**eccezione solo per l'anno del Covid**, sperando che non sia necessario in futuro un ulteriore intervento in tal senso. Per cui, se anche l'esercizio 2021 (o un qualunque esercizio successivo fino al 2025) chiude con una perdita che supera il terzo del capitale, si deduce che la sterilizzazione suddetta non debba valere e che quindi l'assemblea sia chiamata senza indugio a deliberare il reintegro o la riduzione, coprendo la parte di perdite diversa da quella originatasi nel 2020.

Si potrebbe obiettare che nell'art. 6 si parla quando di "**perdita**", quando di "**perdite**" usando il plurale e facendo quindi sorgere il dubbio che tale agevolazione sia estendibile a "perdite" ulteriori, diverse da quella dell'esercizio 2020.

Forse è solo una imprecisione, forse. A favore di tale interpretazione, si deve evidenziare come, testualmente, il comma 1 dell'articolo in esame faccia riferimento alle "perdite" emerse nel corso dell'anno 2020.

Come corollario si pone la questione se il capitale sul quale calcolare il "terzo" per capire se vi è l'urgenza di reintegro per perdita di un esercizio successivo al 2020 sia da calcolarsi **al lordo o al netto** della perdita del 2020 "sterilizzata". Su tale questione chi scrive ha più incertezze perché da un lato non si può negare che il capitale si sia ridotto per effetto della perdita del 2020,

dall'altro si potrebbe comunque ritenere che il legislatore abbia inteso come *ratio* generale "sospendere" la perdita in tutti i sensi, anche ai fini del calcolo in questione. In proposito si ricorda che l'interpretazione prevalente data alla norma dell'art. 2446 c.c. per il calcolo del terzo, per quanto non manchino pareri discordanti, sia che detta fattispecie ricorra quando le perdite, dopo aver assorbito tutte le riserve esistenti, superino un terzo del capitale sociale.

Fin qui le questioni strettamente interpretative della norma.

Due ulteriori riflessioni però sono necessarie.

La prima riguarda il **comportamento che la norma potrebbe ragionevolmente indurre**. Una società, per sfruttare al massimo l'agevolazione, potrebbe essere incentivata a far apparire nell'esercizio in corso al 2020 "quanta più perdita possibile", **anticipando ogni svalutazione e accantonamento (o posticipando ogni rivalutazione)** che potrebbero in casi dubbi esser compiuti anche in esercizi successivi perché solo la perdita del 2020 può godere della sterilizzazione. Inoltre, anche dal punto di vista informativo la società ha **vantaggi di immagine** nell'attribuire alla pandemia la colpa di inefficienze e andamenti negativi che non hanno in realtà relazione con il Covid.

La seconda riguarda il rapporto della disposizione normativa in parola con l'altra disposizione contenuta nel D.L. n. 104/2020 (decreto Agosto), convertito in legge n. 126 del 13 ottobre 2020, con la quale (art. 60, comma 7-bis e seguenti), solo per le società che non adottano gli IFRS, si permette di non imputare ammortamenti al conto economico dell'esercizio 2020 consentendone comunque la piena deducibilità fiscale, con accantonamento degli ammortamenti non imputati a riserva indisponibile.

In un altro intervento ("COVID e normativa emergenziale di bilancio: la virata di rotta del Legislatore", su IPSOA Quotidiano del 14 novembre 2020) chi scrive ha espresso forti critiche perché la norma del D.L. n. 104, non richiedendo espressamente come presupposto una motivazione gestionale data dal minor uso degli impianti, potrebbe minare la funzione informativa del bilancio violando il principio della **rappresentazione veritiera e corretta** della situazione aziendale. Una società potrebbe sfruttare entrambe le agevolazioni, ossia non stanziare ammortamenti per il 2020 e sterilizzare la perdita che potrebbe comunque scaturire complessivamente dal conto economico del 2020?

La risposta è necessariamente positiva, non essendo sancita **alcuna incompatibilità all'uso congiunto** di entrambe le agevolazioni.

Certo è che un comportamento del genere apparirebbe

un po' contraddittorio, "nascondere" cioè parte della perdita di esercizio non stanziando ammortamenti e poi rinviare la copertura dell'eventuale perdita che comunque può emergere dal conto economico 2020 a tempi futuri.

Ma in questo caso a esser contraddittorie sono le due

norme, quella della legge n. 126/2020 che entra a "gamba tesa" su specifiche valutazioni di bilancio e quella della sospensione della perdita qui discussa, che salvaguarda invece la funzione informativa del bilancio di esercizio.

Finanziamenti

FNC - CNDCEC

Attività internazionale: stabilito il quadro finanziario pluriennale UE 2021-2027

Pubblicata dalla Fondazione e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili l'informativa periodica sulle attività internazionali, lo strumento di aggiornamento periodico sulle misure e le attività poste in essere in ambito europeo ed internazionale in risposta alla crisi causata dalla pandemia di coronavirus. In primo piano il regolamento del Consiglio UE che stabilisce il quadro finanziario pluriennale UE 2021-2027. Insieme con il bilancio a lungo termine e lo strumento di ripresa di prossima generazione, consentirà all'UE di fornire un finanziamento senza precedenti, pari a 1,8 trilioni di euro per sostenere la ripresa dalla pandemia e le priorità a lungo termine in diversi settori politici.

La Fondazione Nazionale e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno pubblicato l'informativa periodica "**Attività Internazionale**", la pubblicazione quindicinale strumento di aggiornamento periodico sulle misure e le attività poste in essere in ambito europeo ed internazionale in risposta alla crisi causata dalla pandemia di coronavirus.

In particolare l'informativa focalizza l'attenzione:

- sul regolamento adottato nello scorso dicembre dal Consiglio UE che stabilisce il quadro finanziario pluriennale UE 2021-2027. Insieme con il bilancio a lungo termine e lo strumento di ripresa di prossima generazione, consentirà all'UE di fornire un finanziamento senza precedenti, pari a 1,8 trilioni di euro per sostenere la ripresa dalla pandemia e le priorità a lungo termine in diversi settori politici;

- sull'annuncio da parte della Commissione europea dell'emissione della prima tornata di investimenti diretti in capitale proprio attraverso il fondo del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI), che consentirà a 42 tra start-up e piccole e medie imprese altamente innovative di ricevere investimenti in capitale proprio per un ammontare complessivo di circa 178 milioni di euro;

- sulla pubblicazione di una strategia volta a prevenire l'accumularsi di crediti deteriorati in tutta l'Unione a seguito della crisi del coronavirus e a garantire a famiglie e imprese l'accesso ai finanziamenti necessari in questo periodo di difficoltà.

L'informativa evidenzia inoltre che:

- la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti hanno presentato un nuovo strumento di finanziamento per complessivi 150 milioni di euro, destinato a sostenere le imprese europee del settore dell'intelligenza artificiale;

- è stato raggiunto l'accordo che disciplinerà i futuri rapporti tra Regno Unito e Unione europea, la firma dell'accordo che ora dovrà essere approvato definitivamente da Parlamento e Consiglio, consentirà di proteggere gli interessi europei, garantire la concorrenza leale e proseguire la cooperazione negli ambiti di interesse comune.

L'informativa si conclude con una sezione destinata a webinar formativi e seminari organizzati dalle più importanti istituzioni europee.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

FNC - CNDCEC, Informativa "Covid 19: International update n. 1/2021", 15/01/2021

Finanziamenti

Dal MISE

Ecobonus: al via dal 18 gennaio le prenotazioni dei concessionari

A partire dalle ore 10 di lunedì 18 gennaio, i concessionari potranno accedere sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it per inserire le prenotazioni del contributo per veicoli M1. A comunicarlo il Ministero dello Sviluppo economico il quale ricorda che dal 1 gennaio 2021 sono disponibili oltre 700 milioni di euro per i cittadini per l'acquisto di veicoli a basse emissioni relativi sia alle categorie dei motocicli L1 e delle auto M1 sia alla nuova categoria dei veicoli commerciali N1.

Con un comunicato stampa del 15 gennaio 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico informa che dal 1 gennaio 2021 sono disponibili **oltre 700 milioni di euro** per i cittadini per l'**acquisto di veicoli a basse emissioni** relativi sia alle categorie dei **motocicli L1 e delle auto M1** sia alla nuova categoria dei **veicoli commerciali N1**.

A partire **dalle ore 10 di lunedì 18 gennaio**, i concessionari potranno accedere sulla piattaforma **ecobonus.mise.gov.it** per inserire **le prenotazioni del contributo per veicoli M1**, mentre è già possibile prenotare i contributi per la categoria L.

Ai contributi già previsti dalla Legge di Bilancio 2019 e dai successivi DL Rilancio 2020 e DL Agosto 2020, si aggiungono ulteriori risorse stanziare per il **fondo automotive** con la Legge di Bilancio 2021.

In particolare, i contributi concessi per le fasce di emissioni 0-20 g/km e 21-60 g/km sono **rifinanziati con ulteriori 120 milioni di euro per tutto il 2021**, portando l'ammontare odierno **a 390 milioni di euro**. A queste risorse potranno aggiungersi i residui degli anni precedenti.

Gli incentivi saranno suddivisi nel seguente modo:

- **0-20 g/km**: 6.000 euro con rottamazione e 4.000 senza rottamazione;
- **21-60 g/km**: 2.500 euro con rottamazione e 1.500 senza rottamazione.

Alle medesime due fasce potranno aggiungersi 2.000 euro con rottamazione e 1.000 senza rottamazione fino al 31 dicembre 2021, ed in tal caso è anche previsto uno sconto praticato dal venditore pari ad almeno 2.000 euro o 1.000 euro a seconda che sia presente o meno la rottamazione.

Le due fasce di emissioni 61-90 g/km e 91-110 g/km sono state **rimodulate in un'unica fascia 61-135 g/km** (dal primo gennaio ci sarà infatti un nuovo ciclo di rilevazione delle emissioni), finanziata **con 250 milioni di euro**. La durata dell'incentivo è di sei mesi e sarà possibile usufruirne solo con rottamazione nella misura pari a **1500 euro**. Anche in questo caso all'incentivo sopra indicato si aggiunge uno sconto praticato dal venditore pari ad almeno 2.000 euro.

Infine, il Ministero informa che è stato introdotto un **nuovo incentivo sui veicoli commerciali leggeri N1 e M1 speciali**, proporzionale alle emissioni e finanziato **con 50 milioni di euro**. La prenotazione di questi contributi da parte dei concessionari sulla piattaforma ecobonus non è allo stato attuale ancora disponibile.

A cura della Redazione

Impresa

Le nuove misure anti Covid

Bar con divieto d'asporto dalle ore 18:00 e nuove limitazioni agli spostamenti. In vigore il nuovo DPCM

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi

Passato il periodo natalizio, con una curva dei contagi che non accenna minimamente a diminuire e con una terza ondata in arrivo, il Governo cerca di correre ai ripari con nuove regole. Infatti è stato varato un nuovo D.P.C.M., in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2021, con misure più stringenti che colpiscono ancora una volta il settore della ristorazione. Resta comunque la suddivisione del territorio in zone colorate dal giallo al rosso a seconda della gravità del rischio epidemiologico essendo ancora lontana la possibilità di vedersi riconosciuto il nuovo colore bianco che corrisponde ad una riapertura generalizzata.

Dal 16 gennaio al 5 marzo 2021 l'Italia torna a colorarsi nuovamente di giallo, arancione e rosso, ma con nuove regole che cercano, ancora una volta, di tamponare una epidemia che non accenna a diminuire e che, anzi, giorno dopo giorno si sta trasformando in una pericolosa terza ondata.

A dettare le nuove regole ci pensa il consueto D.P.C.M. pubblicato il 15 gennaio che è stato anticipato appena ieri da un decreto (D.L. n. 2/2021) che, tra le altre cose, ha esteso lo stato di emergenza al 30 aprile 2021. Come anticipato, restano confermate le differenti colorazioni delle regioni a cui corrispondono diversi gradi di rischio epidemiologico e conseguente stretta sugli spostamenti e sulle attività economiche.

A tale proposito, sono 3 le regioni in **zona rossa** (Lombardia, Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano), 6 quelle **gialle** (Toscana, Campania, Molise, Basilicata e Sardegna), mentre tutte le altre si tingono di **arancione**.

Ci sono però importanti novità che interessano sia gli spostamenti che le attività economiche.

Vediamo, pertanto, cosa si può fare e cosa no **fino al 5 marzo**.

Regole generali

Confermate le regole generali che si applicano innanzitutto alle regioni gialle, tra cui:

- il **coprifuoco dalle 22:00 alle 5:00**, con i divieti di spostamento se non per valide ragioni;
- la raccomandazione di spostarsi solo per motivate esigenze;
- la possibilità di spostarsi verso una sola abitazione privata abitata, solo una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Ci sono però alcune novità.

Tra queste spicca il divieto, **valido dal 16 gennaio al**

15 febbraio, di spostarsi tra le regioni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Invece, per la **scuola**, è previsto, per gli istituti di secondo grado, che dal 18 gennaio almeno il 50% e fino ad un massimo del 75% degli studenti svolgano l'attività didattica in presenza.

Per quanto riguarda le **attività economiche**, le regole più importanti prevedono:

- la sospensione delle attività di **palestre, piscine**, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- la chiusura delle **sale giochi, sale scommesse**, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nonché dei **teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche** e sale da ballo;
- la **sospensione di convegni**, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- la **riapertura di musei** e altri istituti e luoghi della cultura, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- l'apertura delle attività commerciali al dettaglio, salvo quanto si dirà appresso a proposito delle restrizioni variabili a seconda del rischio epidemiologico, a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza

interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;

- la chiusura, nelle **giornate festive e prefestive**, degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;

- l'apertura dei servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, ecc.), nel rispetto dei protocolli approvati;

- la **chiusura degli impianti nei comprensori sciistici**.

Una parentesi va aperta per le attività di **ristorazione**. Infatti ci sono tante conferme ma anche alcune importanti novità.

Tra le prime si segnalano le seguenti:

- l'esercizio delle attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) **dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00** con consumo al tavolo consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;

- dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;

- resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione **con asporto**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Sull'asporto, però, c'è una importante **novità**: per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (**Bar e altri esercizi simili senza cucina**) e 47.25 (**Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati**) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00. Si tratta di una scelta che, seppur giustificata da valide ragioni sanitarie (i.e. evitare assembramenti al di fuori di bar e negozi di bevande o anche altrove con soggetti che acquistano le bevande nei bar per poi consumarli assemblati altrove), appare alquanto opinabile.

Come già è accaduto in questi mesi, si penalizzeranno ulteriormente attività già fortemente provate senza limitare davvero gli assembramenti.

Infatti, non essendo previsto alcun divieto di vendita di bevande presso i supermercati, l'acquisto avverrà in questi esercizi a discapito dei bar.

Regioni classificate a rischio arancione

Nelle Regioni o territori classificate a rischio **arancione**, rispetto a quanto detto sopra è previsto:

- a) il **divieto di ogni spostamento in un comune diverso** da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune; è comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

- b) la possibilità di spostarsi verso **una sola abitazione privata abitata**, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;

- c) la possibilità di spostarsi dai comuni con popolazione **non superiore a 5.000 abitanti** e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;

- d) la **chiusura dei musei** e degli altri istituti e luoghi della cultura;

- e) la sospensione delle **attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, fermo restando, anche in questo caso il limite sopra indicato delle ore 18:00 per l'asporto per bar e esercizi di vendita di bevande.

Regioni classificate a rischio rosso

Per le **zone rosse**, infine, le differenze rispetto a quanto detto fin qui riguardano i seguenti aspetti:

- a) fermo restando la possibilità di spostarsi presso una sola abitazione privata con i limiti e le condizioni di cui al punto b) sopra elencato e dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti (punto c), è **vietato spostarsi all'interno dei territori**, salvo che per comprovate esigenze, tra cui rientrano anche gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza ove consentita; è comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

- b) sono **sospese le attività commerciali al dettaglio**, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità appositamente individuate

(allegato 23), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi

c) sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

d) sono **sospese le attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione

con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, fermo restando, anche in questo caso il limite sopra indicato delle ore 18:00 per l'asporto per bar e esercizi di vendita di bevande.

e) restano **aperte** le attività di parrucchieri e barbieri oltre che lavanderie e pompe funebri, mentre sono sospese le attività dei centri estetici.

Riferimenti normativi

D.P.C.M. 15/01/2021 (G.U. 15/01/2021, n. 11, S.O. n. 2)

Impresa
CNDCEC

Rating di legalità: la valorizzazione degli strumenti di corretta gestione aziendale

La Fondazione e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno pubblicato un documento dal titolo "Rating di Legalità e Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001: novità e spunti per la valorizzazione degli strumenti di corretta gestione aziendale" al fine della valorizzazione dello strumento. Il documento evidenzia la centralità del ruolo dei professionisti giuridico-economici, vero trait d'union tra impresa e istituzioni, da un lato quali divulgatori della conoscenza di questi strumenti e dei benefici ad essi connessi e, dall'altro, quali soggetti naturalmente preposti a supportare l'imprenditore ai fini della loro migliore valorizzazione.

La Fondazione e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno pubblicato un documento dal titolo "**Rating di Legalità e Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001: novità e spunti per la valorizzazione degli strumenti di corretta gestione aziendale**" al fine della valorizzazione dello strumento. Dal 20 ottobre 2020 sono operative le modifiche dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al regolamento che disciplina **il Rating di Legalità**. Data l'importanza di questo strumento e la necessità di una sua maggiore valorizzazione, il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti, nel documento ripercorrono **l'evoluzione normativa** del Rating di Legalità fin dal 2012, anno della sua introduzione, descrivendone le caratteristiche, individuandone i destinatari e, soprattutto, evidenziando i benefici di cui possono usufruire le società e li enti che lo ottengono.

L'adozione di meccanismi premiali di **condotte virtuose** attuate all'interno di società ed enti sta dando vita all'interno del nostro Ordinamento ad un trend positivo e in costante crescita. Le imprese si avvicinano sempre più alla **compliance aziendale** e all'ottenimento di **elevati standard di legalità** sempre con maggiore sensibilità e consapevolezza.

Il contributo pone attenzione ai tratti distintivi del Rating di Legalità, anche nei suoi profili di recente introduzione, analizzandone il rapporto esistente con il Modello previsto dalla disciplina sulla **responsabilità amministrativa** ai sensi del D.Lgs. 231/2001. L'obiettivo di una maggiore **interazione tra i due**

strumenti, entrambi ispirati al perseguimento di **elevati standard di etica e legalità**, potrà consentire una migliore valorizzazione del Rating, in una prospettiva non più meramente limitata ai benefici previsti in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e delle banche, bensì estesa a premiare in modo più diffuso l'imprenditore che scelga di intraprendere un percorso di compliance e di corretta gestione aziendale.

Naturalmente, in tale contesto, il documento evidenzia la centralità del ruolo dei professionisti giuridico-economici, vero trait d'union tra impresa e istituzioni, da un lato quali divulgatori della conoscenza di questi strumenti e dei benefici ad essi connessi e, dall'altro, quali soggetti naturalmente preposti a supportare l'imprenditore ai fini della loro migliore valorizzazione.

A cura della Redazione

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.